



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 23 giugno 2021
Prot. n. 086/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

OGGETTO: DPCM 17 giugno 2021 – Modalità di rilascio della certificazione verde digitale

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021 è stato pubblicato il DPCM 17 giugno 2021 avente ad oggetto “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”.

Il DPCM realizza le condizioni per l'operatività del Regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021 che, a partire dal prossimo 1° luglio, garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni Covid digitali di tutti i Paesi UE, agevolando la libera circolazione in sicurezza a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido. Si ricorda che la certificazione digitale Covid dell'UE potrà essere utilizzata in tutti gli Stati membri dell'Unione nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e, secondo le previsioni, in Svizzera.

Il decreto definisce le modalità di rilascio della Certificazione Covid digitale, (Certificazione verdi Covid-19) comprovante:

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
- lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;
- l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

La certificazione contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) che ne verifica l'autenticità e la validità.

La certificazione è generata dalla Piattaforma nazionale DGC (Piattaforma nazionale *Digital Green Certificate*)¹ secondo le regole e le modalità contenute nell'allegato B del decreto in oggetto e si potrà visualizzare, scaricare e stampare su diversi canali digitali:

- sito dedicato www.dgc.gov.it;
- sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale;
- app Immuni;
- app IO.

¹ Sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni Covid-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e all'art. 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.



In alternativa, è possibile richiedere il certificato con la Tessera Sanitaria e con l'aiuto di un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista.

È inoltre previsto un servizio di supporto all'utenza, in particolare:

1. *“È messo a disposizione il portale della Piattaforma nazionale-DGC, comprensivo di sezione dedicata alle FAQ, per fornire informazioni su emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi Covid-19, agli interessati e agli operatori coinvolti.*

2. *Sono altresì messi a disposizione dell'utenza:*

a) il numero di pubblica utilità (1500) del Ministero della salute, che fornisce, tra l'altro, informazioni generali sulle certificazioni verdi Covid-19 e sulla loro acquisizione [...];

b) il call center di Immuni (800.91.24.91), che fornisce apposita assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19 [...];

c) l'assistenza di primo livello offerta da PagoPA S.p.a. per le segnalazioni pervenute tramite l'app IO, per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19 [...]” (art. 12).

Il [testo del provvedimento](#) è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale. Gli [Allegati](#), in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti, sono consultabili sul sito del Governo.

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

p. AGENS